

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

538^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-VIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-17

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 19-24

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 25-36

I N D I C E

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		Interrogazione sul fermo amministrativo degli autoveicoli	Pag. 20
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		Interrogazione sulla gestione delle apparecchiature per video-poker	23
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1	Interrogazione sugli apparecchi da intrattenimento e da gioco di abilità	24
INTERROGAZIONI			
Svolgimento:		<i>ALLEGATO B</i>	
BALOCCHI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	2, 5	DISEGNI DI LEGGE	
BOCO (<i>Verdi-U</i>)	4	Trasmissione dalla Camera dei deputati	25
IOVENE (<i>DS-U</i>)	8	Annunzio di presentazione	25
VENTUCCI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	9, 12	Assegnazione	25
PEDRINI (<i>Aut</i>)	10	Presentazione di relazioni	29
CADDEO (<i>DS-U</i>)	13	GOVERNO	
ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2004	14	Richieste di parere su documenti	29
<i>ALLEGATO A</i>		INTERROGAZIONI	
INTERROGAZIONI		Annunzio	13
Interrogazione sulla manifestazione prevista per il 13 febbraio 2004 ad Ancona	19	Interrogazioni	30
		Da svolgere in Commissione	35
		<i>ERRATA CORRIGE</i>	36

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,02.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01420 sulla manifestazione prevista per il 13 febbraio 2004 ad Ancona.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Illustra le modalità di svolgimento e le forme di pubblicizzazione del convegno sul tema «Libertà di parola», organizzato per il prossimo 13 febbraio a Civitanova Marche dal Gruppo consiliare «Destra Popolare», rispetto al quale il presidente della comunità ebraica di Ancona ha formalmente richiesto alle autorità competenti di impedirne lo svolgimento per i richiami impliciti all'esaltazione del nazismo e all'apologia del fascismo e del nazismo, chiedendo altresì di accertare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato. In proposito, però, secondo l'ordinamento non è possibile adottare alcun provvedimento di preventivo divieto delle riunioni, nonostante la forte connotazione politica dell'iniziativa, in ragione dei principi costituzionali che garantiscono a tutti il diritto di riunione pacifica e di libera manifestazione del proprio pensiero, con l'unica limitazione del rispetto per l'ordine pubblico e il buon costume. Quanto alle forme di pubblicizzazione del convegno, compete all'autorità giudiziaria l'adozione di eventuali provvedimenti di natura cautelare su stampati e pubblicazioni che potrebbero integrare gli estremi del reato di apologia del fascismo, mentre, per quel che

riguarda l'affissione dei manifesti, gli enti territoriali hanno piena autonomia in proposito.

BOCO (*Verdi-U*). La risposta del Sottosegretario è assolutamente insoddisfacente in primo luogo in quanto la necessità di garantire la libera espressione del pensiero non può prevalere davanti a manifestazioni di apologia del fascismo e del nazismo e, in secondo luogo, in quanto la decisione di autorizzare il convegno contrasta con gli indirizzi assunti da ultimo nella mozione contro l'antisemitismo, recentemente discussa dall'Aula e condivisa da tutte le forze politiche. Peraltro, la normativa vigente – in particolare le leggi n. 645 del 1952 e n. 205 del 1993 – consente di reprimere i reati di apologia del fascismo e del nazismo.

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,22, è ripresa alle ore 16,32.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01011 sul fermo amministrativo degli autoveicoli.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La nuova disciplina vigente attribuisce non più alla Direzione generale delle entrate, ma alle aziende concessionarie della riscossione – che in quanto affidatarie di servizio pubblico sono sottoposti a controlli e sanzioni – la facoltà di disporre la misura del fermo amministrativo nei confronti del debitore moroso, anche con riferimento a beni mobili; a salvaguardia del debitore rimangono comunque applicabili le misure speciali previste dall'ordinamento. Riguardo ad una corretta informazione nei confronti dei contribuenti della fase di iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli, l'Agenzia delle entrate ha richiamato i concessionari alla necessità di indicare nelle comunicazioni di iscrizione i dati riguardanti la cartella di pagamento, la data di notifica, l'importo del debito iscritto a ruolo e l'ente creditore, nonché i termini e l'organo innanzi al quale impugnare l'atto cautelare. Inoltre, la stessa Agenzia ha invitato i concessionari della riscossione a comunicare ai debitori morosi l'attivazione della procedura del fermo amministrativo qualora il pagamento degli importi non venga effettuato entro 20 giorni presso i propri sportelli. Tale comunicazione tende in primo luogo a non rendere operativo il fermo amministrativo in caso di sollecito pagamento e, in secondo luogo, a dare notizia al contribuente, in caso di mancato pagamento, del divieto di circolazione del veicolo a motore, prima dell'iscrizione del provvedimento stesso nel Pubblico registro automobilistico.

IOVENE (*DS-U*). Si dichiara insoddisfatto della risposta. Non si è tenuto in alcun conto infatti delle diverse modalità di applicazione della misura sul territorio da parte dei concessionari, che penalizza in particolare modo alcune Regioni, né dei dubbi circa l'illegittimità costituzionale del

fermo amministrativo, provenienti da fonti autorevoli, tra cui il Garante del contribuente. Non si fa peraltro alcun riferimento all'emanazione di un regolamento attuativo della norma; inoltre, non risulta che l'invito rivolto ai concessionario di avvisare i contribuenti del fermo amministrativo si sia tradotto in corrispondenti comportamenti.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00218 sulla gestione delle apparecchiature per video-poker.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Illustra gli interventi legislativi ed amministrativi realizzati al fine di regolare sia ai fini fiscali che di ordine pubblico il settore degli apparecchi da gioco, per effettuare un controllo mirato ad impedire infiltrazioni della criminalità organizzata. In particolare, la legge finanziaria per il 2003 ha previsto la costituzione di un archivio informatizzato di tutti gli apparecchi ed il rilascio di appositi nulla osta, nonché un accurato sistema di controllo attraverso l'obbligatorietà del collegamento in rete degli apparecchi che consentono vincite in danaro. Inoltre, con successivo provvedimento sono stati fissati al 30 giugno del 2004 i termini per l'individuazione dei concessionari per la gestione telematica di tali apparecchi e al 1° novembre dello stesso anno l'obbligo del collegamento in rete; a tal fine l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha già avviato l'*iter* per l'affidamento in concessione della rete ed ha comunicato che allo stato risultano registrate nell'archivio informatico circa 470.000 apparecchi delle diverse tipologie. Infine, dal 1^a maggio del prossimo anno gli apparecchi che riproducono anche solo in parte le regole del poker dovranno essere rimossi o adeguati alle disposizioni legislative.

PEDRINI (*Aut*). L'attuale assetto normativo prevede due diverse tipologie di macchine da gioco, quelle che consentono la ripetizione o il prolungamento della partita, oppure la vincita di piccoli oggetti, e quelle caratterizzate dalle vincite in denaro, che andranno collegate in rete a seguito di un procedimento di omologazione effettuato da organismi di certificazione accreditati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli. La complessità dell'*iter* burocratico di tale procedura, che avrebbe dovuto essere conclusa entro il 2003, ha determinato dei ritardi, tanto che solo recentemente è stata firmata la convenzione per la verifica tecnica delle apparecchiature. Inoltre, pur riconoscendo che alcuni interventi sono stati realizzati, il notevole numero di apparecchi per il gioco lecito da sostituire potrebbe determinare la necessità, già prevista, di un'ulteriore proroga rispetto alla data del 30 aprile 2004.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01132 sugli apparecchi da intrattenimento e da gioco di abilità.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il decreto recante le regole tecniche di produzione e di veri-

fica degli apparecchi da intrattenimento che consentono vincite in danaro è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* e l'Amministrazione autonoma dei Monopoli ha fatto presente che sono state già state stipulate le prime convenzioni per l'immediato avvio delle verifiche tecniche di tali apparecchi ed è stato prorogato al 30 aprile 2004 il termine per la loro sostituzione. Con riferimento alle altre tipologie di apparecchi per il gioco lecito sono rimaste invariate le modalità produttive.

CADDEO (*DS-U*). Con l'interrogazione si chiedeva di porre fine ad un atteggiamento lassista e di avviare celermente le procedure idonee ad evitare distorsioni del mercato ed un ingiusto premio agli operatori che violano le leggi. Si dichiara non pienamente soddisfatto per lo scarso impegno dimostrato dal Governo verso una situazione di illegalità, ritenendo pertanto necessaria un'ulteriore proroga per porre a regime il nuovo sistema e garantire l'ordine pubblico e la legalità.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito. Dà quindi annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 17 febbraio.

La seduta termina alle ore 17,06.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,02*).
Si dia lettura del processo verbale.

CADDEO, *f. f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Bosi, Corsi, D'Alì, Eufemi, Mantica, Saporito, Sestini, Siliquini, Ulivi e Vegas.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Bedin e Maffioli, per attività del Comitato Schengen; Gubert, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Cozzolino, Demasi, Fasolino, Flammia, Iervolino, Izzo, Lauro, Manzione, Montino, Pellegrino, Ponzo, Rollandin, Scalera e Sodano Tommaso, per attività della Commissione d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-01420 sulla manifestazione prevista per il 13 febbraio 2004 ad Ancona.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il gruppo consiliare della Regione Marche «Destra Popolare» ha organizzato, per il 13 febbraio prossimo, alle ore 21.00, un convegno sul tema «Libertà di parola», che si terrà presso la sala convegni dell'Hotel Miramare di Civitanova Marche (Macerata), durante il quale verrà presentato il libro «Vae Victis – autobiografia di Erich Priebke». Al convegno interverranno, tra gli altri, secondo quanto comunicato dagli organizzatori, in qualità di relatori, l'onorevole Antonio Serena e il signor Sergio Novelli, consigliere regionale del citato gruppo consiliare «Destra Popolare», nonché responsabile provinciale del medesimo movimento politico.

L'iniziativa è stata pubblicizzata attraverso l'affissione in diversi Comuni della Regione di manifesti che recano una fotografia di Priebke, una croce celtica e, come sottotitoli, le seguenti frasi: «Marzo 2003 Macerata: Giovani militanti sospesi per aver recensito un libro di Mario Spataro»; «Novembre 2003 Roma: un deputato censurato per aver donato copie del libro di Priebke»; «L'articolo 21 della Costituzione ed il diritto di parola valgono per tutti o solo per i conformisti?».

L'iniziativa ha suscitato l'interesse di alcuni appartenenti al movimento politico «Forza Nuova» che hanno preannunciato la loro partecipazione all'evento.

Il convegno e la sua pubblicizzazione hanno determinato la protesta del presidente della comunità ebraica di Ancona, che ha formalmente chiesto alle prefetture, alle questure e alle procure della Repubblica delle province di Ancona e di Macerata di impedire lo svolgimento della manifestazione per l'asserito contenuto di «evidente significato politico con richiami impliciti alla esaltazione del razzismo e all'apologia del fascismo e nazismo».

Nell'esposto è stato chiesto, inoltre, all'autorità giudiziaria di accertare la sussistenza di fatti costituenti ipotesi di reato ai sensi della legge n. 645 del 1952 (recante disposizioni contro la riorganizzazione del partito fascista) e ai sensi della legge n. 205 del 1993, in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza di matrice xenofoba o antisemita.

Aggiungo, per completezza di informazione, che il consigliere regionale già menzionato, nel novembre dello scorso anno, aveva fatto recapitare nelle cassette postali degli abitanti di un quartiere di Ancona una «lettera aperta» contenente frasi offensive nei confronti del Governo e un chiaro riferimento alla ricorrenza dell'anniversario della marcia su Roma.

L'11 dicembre successivo, il documento in questione veniva inoltrato alla locale procura della Repubblica, alla quale è stata rimessa la valutazione della configurabilità dei reati previsti dalle leggi appena citate, oltre

che dall'articolo 290 del codice penale (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate).

Detto questo, per rispondere alla richiesta del senatore Boco, devo precisare che l'ordinamento non prevede un potere generale di divieto delle riunioni che prescindano dai caratteri e dalle specifiche modalità di tempo e di luogo di ciascuna iniziativa.

In concreto, nonostante la forte connotazione politica dell'iniziativa, nessun provvedimento può essere adottato preventivamente, in ragione dei principi costituzionali che garantiscono a tutti il diritto di riunione pacifica e di libera manifestazione del proprio pensiero, con l'unica limitazione del rispetto per l'ordine pubblico e il buoncostume.

Non è peraltro la semplice manifestazione di pensiero che può integrare la fattispecie penale di apologia di reato, ma solo quella che per le sue specifiche modalità integri un comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti.

Ricordo, inoltre, che l'articolo 17 della Costituzione prevede solo un onere di preavviso alle competenti autorità di pubblica sicurezza quando la riunione sia in luogo pubblico, mentre nulla è richiesto nell'ipotesi che l'incontro si svolga in luogo aperto al pubblico, come nel caso del convegno di Civitanova Marche.

In tal senso si è espressa la Corte costituzionale con sentenza del 31 marzo 1958 n. 27 dichiarando l'illegittimità di quella parte dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che prevedeva, nella sua prima stesura, l'obbligo di avviso anche per le riunioni in luogo aperto al pubblico.

Colgo l'occasione per ribadire ancora una volta l'atteggiamento del Governo in tema di libera manifestazione del pensiero, che si traduce nel garantire concretamente l'esercizio del diritto di ogni gruppo di organizzare iniziative volte a sostenere le proprie tesi, purché il tutto avvenga nel rispetto del dettato costituzionale e dell'ordinamento vigente, salve le valutazioni che su fatti eventualmente illeciti siano svolte in un secondo momento dall'autorità giudiziaria.

Preciso, inoltre, che all'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 645 del 1952, compete l'adozione di eventuali provvedimenti di natura cautelare su stampati o pubblicazioni che potrebbero integrare gli estremi del reato di apologia del fascismo.

Per quel che riguarda l'affissione dei manifesti negli appositi spazi pubblicitari di competenza comunale, ricordo che i nuovi equilibri costituzionali sanciti dall'articolo 114 della Costituzione, modificato dalla legge n. 3 del 2001, pongono su un sostanziale piano di parità e pari ordinazione lo Stato e tutti gli enti territoriali conferendo, a questi ultimi, una completa autonomia e libertà di condurre le proprie scelte, ovviamente nell'ambito delle specifiche attribuzioni.

Sulla base di quanto comunicato dal Ministero della giustizia, informo, inoltre, che la procura della Repubblica di Macerata ha riferito l'esistenza, con riferimento ai fatti in questione, di un procedimento penale a

carico di ignoti per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 205 del 1993.

Assicuro infine che la situazione richiamata dal senatore Boco è costantemente seguita dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza al fine di prevenire il verificarsi di possibili turbative e illegalità.

BOCO (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (*Verdi-U*). Signor Presidente, ho ascoltato attentamente la risposta all'interrogazione che ho posto al Governo e che lei, Sottosegretario, ha riportato qui.

Ritengo di sottolineare alcuni punti che questa interrogazione mi dà la possibilità di lasciare a quest'Aula, partendo da un tema che abbiamo discusso poche settimane fa. Mi riferisco alla mozione contro l'antisemitismo insorgente, che ha trovato attenzione da parte di tutti i Gruppi. Sono trascorse poche settimane e ci troviamo qui a discutere sul fatto che nelle strade di un centro del nostro Paese sono stati affissi manifesti recanti una gigantografia di Erich Priebke che guarda i passanti di Civitanova Marche.

Le leggi n. 205 del 1993 e n. 645 del 1952 da lei citate hanno sancito nel nostro ordinamento cosa non si deve fare: esaltazione del razzismo, apologia del fascismo e del nazismo.

La comunità ebraica è insorta davanti a questo fatto. Non si sta discutendo di limitare la libertà del pensiero. Si sta discutendo, in un Paese e in un'Europa dove l'antisemitismo riprende forza e forma organizzata, di cosa un Governo debba fare e se sia possibile che l'esposizione di foto di Priebke, di sue gigantografie, la presentazione del suo libro, che altro non è se non l'apologia diretta di misfatti che vengono invece portati ad esaltazione (misfatti del nazismo e del fascismo e la grande distruzione del popolo ebraico), non debbano vedere l'adozione di quelle misure che l'ordinamento italiano, con le leggi citate, ha promesso di assumere.

Ecco perché, Sottosegretario, non trovo una risposta soddisfacente il dire che nulla si può fare. L'ordinamento specifica che certo non possiamo e non dobbiamo mettere in discussione la libertà di parola di alcuno, ma non possiamo nemmeno far finta che la libertà di parola si sovrapponga all'esplicita esaltazione del nazismo, del fascismo e del razzismo. Per tale ragione ho interrogato il Governo su questi fatti. Continuo a pensare che detta manifestazione porti in sé il chiaro seme di quello che io critico e la violazione degli articoli che ho richiamato.

Signor Presidente, concludo affermando che non condivido la risposta del Governo, il quale, come ho detto, sostiene che non si può fare nulla. Penso invece che una cosa si possa fare: essere conseguenti a quello che dice il nostro ordinamento e a quello che in quest'Aula, da poche settimane, abbiamo insieme tentato di affermare con la mozione sull'antisemitismo. La conseguenza è che si deve salvaguardare la democrazia, il di-

ritto di parola, e impedire democraticamente e con rispetto di far violare la legge anche attraverso queste manifestazioni.

La violazione è palese; è stata denunciata dalla comunità ebraica e dai suoi rappresentanti; è vista e vissuta come tale in quella società e in quest'Aula e la mia interrogazione la certifica. Così come la certifica la risposta negativa del Governo secondo cui nulla si può fare. Noi non condividiamo tale posizione. Mi dichiaro quindi profondamente insoddisfatto.

PRESIDENTE. Colleghi, è prevista ora la trattazione di altre interrogazioni, alle quali risponderà sempre il sottosegretario Balocchi. Abbiamo però bisogno di sospendere per alcuni minuti la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,22, è ripresa alle ore 16,32).

Riprendiamo i nostri lavori.

Segue l'interrogazione 3-01011 sul fermo amministrativo degli autoveicoli.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

BALOCCHI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il fermo amministrativo, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è una misura cautelare che può essere adottata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione solamente dopo che è decorso inutilmente il termine di 60 giorni, previsto per il pagamento dell'importo dovuto, che decorre dalla notifica della cartella di pagamento attraverso la quale il contribuente viene a conoscenza dell'esistenza del proprio debito iscritto a ruolo.

Le modalità applicative dell'istituto del fermo amministrativo sono state disciplinate dal decreto interministeriale del 7 settembre 1998, n. 503, emanato in attuazione dell'articolo 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con il quale è stata introdotta la possibilità, per i concessionari della riscossione, di disporre il fermo amministrativo dei veicoli a motore.

Successivamente l'articolo 91-*bis* è stato abrogato e il suo contenuto pressoché integralmente trasfuso nel «nuovo» articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (come riformulato dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46), poi ulteriormente modificato dal decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001.

Le innovazioni apportate nel tempo alla norma originaria e al contesto legislativo di riferimento hanno inciso unicamente sull'assetto dei rapporti tra ente creditore e concessionario connessi all'adozione del fermo amministrativo, lasciando sostanzialmente immutata la disciplina dei rapporti tra concessionario e debitore, e quindi delle garanzie per il debitore sottoposto al fermo.

In proposito, l'Agenzia delle entrate ha evidenziato che sia la Direzione centrale per la riscossione dell'ex Dipartimento delle entrate (circo-

lare n. 221 del 24 novembre 1999), sia l'ex Direzione centrale rapporti con enti esterni della medesima Agenzia (risoluzione n. 64 del 1° marzo 2002), hanno chiarito che, secondo i canoni interpretativi del nostro ordinamento, limitatamente alle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, il regolamento di attuazione di una norma abrogata resta in vigore fino all'approvazione del regolamento attuativo della disposizione che ha sostituito la vecchia norma ed hanno specificatamente individuato le singole parti del decreto n. 503 del 1998 da ritenersi soppresse per effetto delle citate innovazioni.

La nuova disciplina, contrariamente a quella vigente al momento dell'emanazione del decreto n. 503 del 1998, attribuisce ora al concessionario della riscossione, e non più alla Direzione regionale delle entrate, la facoltà di disporre il fermo amministrativo nei confronti del debitore moroso.

Tali ultimi poteri, comunque, sono stati riconosciuti al concessionario della riscossione nella considerazione che questi, in quanto affidatario di un servizio pubblico, è sottoposto a controlli, obblighi e sanzioni, nonché all'osservanza delle istruzioni impartite dalla pubblica amministrazione, in virtù delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Con la riforma del sistema di riscossione, alle aziende concessionarie, al fine di rendere più efficace l'azione di esazione mediante ruolo, è stato attribuito, pertanto, anche il potere di adottare provvedimenti di fermo amministrativo. Ciononostante, come risulta dall'audizione presso la VI Commissione finanze della Camera dei deputati del direttore dell'Agenzia delle entrate, avvenuta in data 6 novembre 2003, la percentuale delle somme iscritte a ruolo negli ultimi quattro anni incassate dai concessionari a seguito di procedure esecutive è addirittura inferiore all'1 per cento.

Quanto alla sproporzione tra bene vincolato e debito, l'Agenzia delle entrate, nel ricordare che, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il fermo di beni mobili costituisce una misura cautelare, strumentale all'esecuzione forzata sullo stesso bene mobile registrato, ritiene che la problematica vada inquadrata – in linea generale – nell'ambito dei principi e delle regole che governano il processo di esecuzione e delle relative garanzie che assistono il debitore. In proposito si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Il nostro ordinamento prevede, altresì, alcune misure speciali a salvaguardia del debitore contro eventuali eccessi nell'uso del procedimento di esecuzione forzata (articoli 483, 496, 504 e 508 del codice di procedura civile e 2911 del codice civile).

L'articolo 496 del codice di procedura civile, in particolare, prende in considerazione l'ipotesi di eccesso di destinazione dei beni alla soddisfazione dei creditori e disciplina la limitazione dell'espropriazione nell'ambito di uno stesso mezzo di espropriazione. La norma dispone che, su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati

è superiore all'importo delle spese e dei crediti per i quali si procede, il giudice, sentiti il creditore pignorante ed i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

Da ciò consegue che è da considerare legittimo il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario su un unico bene, ancorché di rilevante valore rispetto al credito per il quale si procede; il debitore, in tal caso, può soltanto evitare la vendita richiedendo la conversione *ex* articolo 495 del codice di procedura civile.

Alla luce di quanto esposto, qualora il provvedimento di fermo sia iscritto su un unico autoveicolo di valore superiore al credito per il quale il concessionario procede (eventualità che nella pratica può accadere di sovente), il debitore non può eccepire la sproporzione tra il valore del bene e l'entità del debito, così come non potrebbe eccepirlo qualora il bene fosse pignorato.

D'altra parte, il decreto legislativo n. 46 del 1999 ha abrogato il disposto, già contenuto nell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, secondo cui «non possono essere pignorati, senza autorizzazione del pretore, beni mobili per un valore superiore al doppio del debito» a conferma che, con riferimento a beni mobili e nell'ambito delle norme speciali che regolano la riscossione coattiva, non esiste una soglia minima di importo (diretta o indiretta) al di sotto della quale non si possa procedere all'esecuzione forzata, e quindi anche al fermo, né si è ritenuto di dover mantenere una tutela per il debitore contro il rischio della sproporzione tra il valore dei beni mobili pignorati e l'entità del credito erariale.

In ordine poi al fermo di beni mobili indispensabili alle attività lavorative, l'Agenzia delle entrate ha osservato che, ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il limite di pignorabilità dei beni strumentali (sancito dall'articolo 514, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile) e quindi anche dei veicoli indispensabili per l'esercizio dell'arte o professione da cui il debitore ricava i propri mezzi di sostentamento, viene meno qualora si sia in presenza di crediti erariali assistiti dal privilegio generale di cui all'articolo 2759 del codice civile e in particolare qualora si tratti di crediti per imposte dirette relative ad annualità pregresse, ma non oltre i due anni precedenti quello per il quale il pignoramento viene effettuato.

Considerato, come già detto, che il fermo dei beni mobili registrati si configura come atto cautelare, strumentale all'esecuzione sullo stesso bene mobile registrato, i limiti alla sua iscrizione non possono essere diversi da quelli previsti per il pignoramento e devono comunque essere eccepiti dal debitore.

Sulla scelta delle cose da pignorare, l'articolo 517 del codice di procedura civile prevede che «il pignoramento, quando non v'è pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore». Tale disposizione presuppone la collaborazione del debitore che purtroppo, come segnalato dall'Agenzia, generalmente non viene prestata.

Infine, è importante sottolineare che l'Agenzia delle entrate, nell'esercizio della propria funzione di gestione dei rapporti di concessione e al fine di migliorare il rapporto con i contribuenti nella delicata fase di iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli, ha richiamato (con nota n. 44621 del 20 marzo 2003) i concessionari alla necessità di indicare nelle comunicazioni di iscrizione i dati riguardanti la cartella di pagamento in relazione alla quale lo stesso debitore si è reso moroso e la relativa data di notifica, l'importo del debito iscritto a ruolo e l'ente creditore, nonché i termini e l'organo innanzi al quale impugnare l'atto cautelare.

Successivamente (con nota n. 57413 del 9 aprile 2003), la stessa Agenzia, venendo incontro alle preoccupazioni espresse da più parti in ordine alla necessità di far precedere il fermo amministrativo da una eventuale richiesta di composizione bonaria, ha invitato i concessionari della riscossione a comunicare ai debitori morosi l'attivazione della procedura del fermo amministrativo qualora il pagamento degli importi non venga effettuato entro venti giorni presso i propri sportelli.

Detta comunicazione ha la funzione, da un lato, di non rendere operativo il fermo amministrativo, in caso di sollecito di pagamento, e, dall'altro lato, di dare notizia al contribuente, in caso di mancato pagamento, del divieto di circolazione del veicolo a motore, prima dell'iscrizione del provvedimento stesso nel Pubblico registro automobilistico (PRA).

IOVENE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (*DS-U*). Signor Presidente, devo dichiararmi insoddisfatto rispetto alla risposta resa qui a nome del Governo all'interrogazione da me presentata molti mesi fa, perché la questione che è stata sollevata in quell'interrogazione riguarda migliaia e migliaia di cittadini in realtà in condizioni molto diverse tra di loro in quanto l'utilizzo dello strumento del fermo amministrativo rientra nella discrezionalità della concessionaria della riscossione dei tributi. Quindi, vi sono Regioni che hanno visto piovere sui propri cittadini decine di migliaia di provvedimenti di questo genere e Regioni in cui questo non è avvenuto.

Tra l'altro, vi sono continue prese di posizione rispetto non solo all'efficacia di questo atto, ma alla sua legittimità.

Proprio recentemente, in occasione della prima inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, il 7 febbraio scorso, nella sua relazione il dottor Gianfranco Migliaccio, presidente della commissione tributaria regionale della Calabria, una delle Regioni nelle quali questa procedura ha fatto molte vittime, ha detto: «Rispetto al fermo amministrativo, si assiste ad una elaborazione giurisprudenziale incerta e contraddittoria, che aumenta il senso di impotenza e di frustrazione dei contribuenti». Ne dà autorevole testimonianza il Garante del contribuente, il quale scrive di numerosissime segnalazioni e denunce ad esso pervenute e afferma che a suo avviso: «si

tratta di una sanzione atipica, illegittima per l'incostituzionalità della norma che la prevede, e che l'ha rimodellata nel 2001 (articolo 1 del decreto legislativo n. 193 del 2001) senza corrispondente delega legislativa e senza previsione di un preventivo mezzo di difesa». Così si è espresso il Garante del contribuente.

Vorrei ricordare che nell'interrogazione venivano fatte richieste ben precise, una delle quali relativa all'emanazione di un regolamento attuativo della norma, del quale, nella risposta del Governo, non vi è traccia. Questo è uno dei punti che espongono i contribuenti ad un atteggiamento vessatorio da parte dei concessionari. Prendo atto invece che finalmente (ma si è dovuto aspettare tre anni, nonché interrogazioni, proposte delle associazioni dei cittadini e dei consumatori) si è deciso di invitare i concessionari ad avvisare i contribuenti del fermo amministrativo, invitandoli a pagare preventivamente, per evitare che questo provvedimento venga effettuato.

Non si capisce però se l'invito di cui parlava il Sottosegretario rappresenti un impegno preciso ed inderogabile per le concessionarie. Da quel che mi risulta, non è così, nel senso che ancora successivamente alla data della mia interrogazione e anche a quella dell'invito del Ministero l'ente concessionario è intervenuto in ripetute occasioni con il fermo amministrativo, senza alcuna notifica o avviso precedenti.

Mi pare quindi indispensabile che vi sia un ripensamento su tutta la materia e, soprattutto, che il Governo emani il regolamento attuativo previsto dalla norma.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00218 sulla gestione delle apparecchiature per video-poker.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, in ordine ai quesiti posti dal senatore Pedrini, si fa presente che l'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003), ha ridisegnato la disciplina relativa agli apparecchi da divertimento e giochi, anche al fine di operare un'efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale degli apparecchi e congegni da divertimento. In particolare, per definire le categorie di apparecchi considerati idonei al gioco lecito, è stato introdotto un sistema di regolazione del settore, sia a fini fiscali che di ordine pubblico, basato sulla costituzione di un archivio informatizzato di tutti i congegni in questione, sulla previsione del rilascio di un nulla osta per ogni apparecchio che ne consenta la messa in esercizio e su un accurato sistema di controllo particolarmente mirato ad impedire che il settore subisca infiltrazioni della criminalità organizzata.

Con la stessa legge finanziaria, e con successivi interventi normativi, si è poi definito, specificamente per gli apparecchi che consentono vincite in denaro, un sistema di collegamento obbligatorio in rete, idoneo a garan-

tire la trasformazione del gioco, la tutela della fede pubblica e le connesse entrate erariali.

Per il raggiungimento di questi obiettivi il decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), ha fissato i termini del 30 giugno 2004 per l'individuazione dei concessionari della rete per la gestione telematica degli apparecchi di cui trattasi, e del 1° novembre 2004 per il conseguente obbligo di collegamento degli stessi alla rete o alle reti affidate in concessione. Al riguardo l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha precisato che è già stato avviato l'*iter* del procedimento di affidamento in concessione della rete per la gestione telematica degli apparecchi che consentono vincite in denaro; è stato, infatti, inviato al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, il regolamento concernente le funzioni della rete e la disciplina di concessione.

La stessa amministrazione ha fatto presente che allo stato risultano registrati, nell'archivio informatico realizzato dalla stessa, circa 470.000 apparecchi delle diverse tipologie previste dall'articolo 14-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono, infine in via di predisposizione tutte le procedure informatiche, amministrative e di controllo, idonee a consentire che gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – con specifico e particolare riferimento a quelli che riproducono anche solo in parte le regole del *poker* – alla data del 1° maggio 2004 siano rimossi o convertiti in apparecchi per il gioco lecito.

PEDRINI (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRINI (*Aut*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, faccio anch'io riferimento alle modifiche normative relative al settore degli apparecchi da intrattenimento, tenuto conto che la mia interrogazione è del 28 novembre 2001 ed è intervenuta nel frattempo una serie di successive modifiche: specificamente, la legge 27 dicembre 2002, n. 289; la legge del 24 novembre 2003, n. 326; la stessa legge finanziaria per l'anno 2004, legge n. 350 del 24 dicembre 2003.

Questo per dire che l'attuale assetto legislativo ha previsto notevoli modifiche rispetto al precedente, come ricordava il rappresentante del Governo. In particolare, è stata introdotta una nuova tipologia di apparecchi da intrattenimento, caratterizzati dalla possibilità di una modesta vincita da parte dell'utente.

Quindi, attraverso tali modifiche, noi ci troviamo in presenza di due grandi gruppi di apparecchi: quelli di cui al comma 6 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e quelli al comma 7 dell'articolo 110 dello stesso Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. I

primi fanno riferimento alle nuove macchine che andranno in rete, mentre i secondi sono apparecchi con una piccola vincita in oggettistica.

Per quanto riguarda gli apparecchi di cui al citato comma 6, si tratta di una tipologia completamente nuova che permette, a fronte di un processo di omologazione effettuato da organismi di certificazione accreditati presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, la vincita di una modesta quantità di moneta da parte del giocatore.

L'ingresso sul mercato di tale tipologia di apparecchi è stato, però, caratterizzato da una tempistica particolarmente lunga e travagliata, causata principalmente dalla complessità dell'*iter* burocratico per l'avvio dell'omologazione.

Queste macchine – a quanto è dato sapere – avrebbero dovuto essere certificate entro il 2003. Oggi, a oltre un anno dall'emanazione della legge n. 289 del 2002, gli organismi di certificazione hanno finalmente firmato le convenzioni con l'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, al fine di iniziare materialmente i primi processi di verifica tecnica.

La conclusione di tutto il processo per l'entrata sul mercato dei nuovi apparecchi di cui al citato comma 6 necessita, però, a questo punto della rapida approvazione da parte dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato dei procedimenti relativi al rilascio dei nulla osta ai produttori ed ai gestori, senza i quali il procedimento non può giungere alla sua conclusione, con gravissimo danno per le aziende impegnate nel settore e per gli effetti cui ha fatto riferimento poc'anzi il rappresentante del Governo a proposito del collegamento con sfere della criminalità in questo settore.

Per quanto riguarda gli apparecchi di cui al citato comma 7, si tratta di apparecchi da puro intrattenimento, tra i quali sono compresi anche giochi caratterizzati da una componente aleatoria, che permettono di ottenere la ripetizione o il prolungamento della partita.

Tali apparecchi, che in molti casi riproducono la tipologia, ad esempio, del gioco del *poker*, hanno subito una regolarizzazione attraverso la denuncia degli stessi ed il pagamento di un'imposta e dovranno essere sostituiti da nuovi apparecchi a vincita in moneta entro il 30 aprile 2004.

A causa di questi notevoli ritardi nel compimento delle operazioni burocratiche relative all'introduzione sul mercato degli apparecchi a vincita in moneta e soprattutto in considerazione, come ha ricordato anche il rappresentante del Governo, del significativo numero di apparecchi da sostituire sul territorio (decine e decine di migliaia), potrebbe rivelarsi necessaria la concessione di un'ulteriore proroga al fine di permettere la sostituzione di tutti gli apparecchi sul mercato da parte delle aziende.

Devo quindi dare atto che vi è stata una serie di interventi, nonché del buon lavoro svolto dalla Commissione finanze, che ha tenuto alcune audizioni. Tuttavia, mi dichiaro parzialmente insoddisfatto, considerata l'attuazione di questo tipo di provvedimenti e tenuto conto di talune lentezze burocratiche cui spero si possa avviare per risolvere al più presto il problema per non recare danno all'erario e conseguentemente portare l'intero settore dei videogiochi – che crea non pochi problemi – sotto il controllo del sistema Paese.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01132 sugli apparecchi da intrattenimento e da gioco di abilità.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il senatore Caddeo chiede di conoscere lo stato della predisposizione del decreto interdirettoriale di attuazione dell'articolo 22 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003), nonché la proroga dei termini entro cui sostituire gli apparecchi ed i congegni automatici da intrattenimento e da gioco di abilità.

Si fa presente che l'*iter* procedurale relativo al decreto recante regole tecniche di produzione e di verifica degli apparecchi e congegni da divertimento e da intrattenimento si è già concluso e il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2003 (decreto direttoriale 4 dicembre 2003). Tale decreto riguarda solo ed esclusivamente gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato, da ultimo, dall'articolo 22 della legge n. 289 del 2002 (macchine con le quali è lecito intrattenersi in giochi che consentono vincite di denaro).

Sono rimaste, invariate e possibili, nel rispetto dell'articolo 22 della legge n. 289 del 2002, le opportunità produttive per le altre tipologie di apparecchi e congegni da divertimento per il gioco lecito, ossia quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i quali non sono stati interessati dalla procedura di informazione alla Commissione dell'Unione Europea.

Quanto alla richiesta di proroga del termine entro cui sostituire gli apparecchi, si fa presente che sulla materia l'Esecutivo è intervenuto con il decreto-legge del 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) il quale, all'articolo 39, ha introdotto alcune modifiche al funzionamento degli apparecchi previsti al comma 6 dell'articolo 110 del TULS (quelli che consentono vincite in denaro) e, contestualmente, ha disposto la proroga al 30 aprile 2004 del termine – inizialmente fissato al 31 dicembre 2003 – per la sostituzione degli apparecchi di cui al comma 7, lettera *b*), del citato articolo 110 (ovvero quelli che consentono il prolungamento o la ripetizione della partita), muniti del previsto nulla osta (di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972).

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha fatto presente che in data 27 gennaio 2004 è stato emanato il decreto direttoriale di approvazione dello schema di convenzione con gli Organismi di certificazione ed ispezione ai quali affidare lo svolgimento delle verifiche tecniche sui prototipi degli apparecchi che consentono vincite in denaro, ai fini della successiva distribuzione sul mercato nazionale.

Sono state pertanto già stipulate le prime convenzioni che consentiranno l'immediato avvio delle verifiche tecniche in parola e la conseguente possibilità di introduzione sul mercato di apparecchi che consen-

tono vincite in denaro, rispondenti alle prescrizioni tecniche di legge e, quindi, in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza e tutela degli utenti.

CADDEO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADDEO (DS-U). Ringrazio il sottosegretario Ventucci per la risposta che ha fornito alla mia interrogazione, presentata in data 25 giugno 2003, dunque molti mesi fa. Ciò nonostante, dal momento che è stata data una risposta, ringrazio il rappresentante del Governo, perché non è consueto ricevere una risposta, anche se a distanza di tanto tempo.

Come diceva il Sottosegretario, alcune cose si sono fatte. L'interrogazione chiedeva di accelerare i tempi, di fare in fretta, perché si era creata una situazione abbastanza incresciosa. Di fronte alle norme, alcuni avevano ottemperato subito eliminando i giochi non leciti – ovviamente parlo dei più timorati – mentre altri hanno continuato ad utilizzarli creando disparità di trattamento, una distorsione del mercato e così facendo si è premiato chi non rispetta le leggi.

L'atteggiamento del Governo è stato classista perché prorogava tacitamente una situazione anomala, molto preoccupante, sia sul piano economico, sia sul piano della legalità.

Questo è il motivo per il quale siamo intervenuti sollecitando il Governo. Oggi esso risponde dicendo di aver fatto alcune cose, anche se non ha completato il suo intervento per mettere a regime il nuovo sistema.

In ogni caso, nel ringraziarlo, mi dichiaro non pienamente soddisfatto per come il Governo si è comportato, dimostrando poca alacrità nel passato e poco impegno per mettere a regime una situazione molto complessa, che ha creato non pochi problemi alle famiglie e in generale alla società. Credo sia comunque opportuno completare *l'iter* per mettere a regime il nuovo sistema, in modo che tutti siano alla pari e soprattutto l'ordine pubblico e la legalità siano pienamente ristabiliti e rispettati.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di martedì 17 febbraio 2004**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 17 febbraio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Seguito delle discussioni generali dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali (2700) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione (2701) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia (2716) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

ALLE ORE 16,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis* e 98-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum

popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo *57-bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo *75-bis*, nonché della disposizione transitoria e finale *XVII-bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523).

(Voto finale con la presenza del numero legale).

La seduta è tolta (*ore 17,06*).

Allegato A**INTERROGAZIONI****Interrogazione sulla manifestazione prevista
per il 13 febbraio 2004 ad Ancona**

(3-01420) (10 febbraio 2004)

BOCO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in Ancona, negli spazi cittadini preposti, sono stati affissi manifesti del gruppo politico "Destra Popolare" che annunciano una pubblica manifestazione, consistente nella presentazione dell'autobiografia del criminale nazista Erich Priebke, che si terrà venerdì 13 febbraio 2004 presso l'hotel Miramare di Civitanova Marche (Macerata);

che i manifesti, di dimensioni doppie rispetto a quelli ordinari, ritraggono la foto del criminale nazista e contengono la riproduzione di un'enorme croce celtica, evidente richiamo alla simbologia fascista, nonché l'inquietante e minaccioso titolo, riprodotto a caratteri cubitali, "Vae Victis";

che analoghi manifesti sono stati affissi a Civitanova Marche ed è presumibile che compaiano in altri Comuni marchigiani;

che la manifestazione, così come propagandata dai sopra citati manifesti, non ha carattere o spessore storico-letterario, bensì ha un evidente significato politico e un aspetto commemorativo;

che la manifestazione suscita timori e preoccupazioni, in quanto si pone evidentemente come piattaforma quella dell'odio razziale, e appare incompatibile con i valori universali di pace, tolleranza, rispetto dell'uomo: di conseguenza contrasta con la storia democratica del nostro Paese;

che la manifestazione e la sua promozione violano i principi e il contenuto delle leggi n. 645 del 1952 e n. 205 del 1993, in cui sono esplicitate le misure che le istituzioni repubblicane e le autorità competenti devono adottare in materia di discriminazione razziale, odio e violenza etnica e religiosa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda vietare la manifestazione in premessa che, così come impostata, rappresenta un'offesa alla comunità democratica e, qualora si svolga, potrebbe costituire un pericoloso precedente;

se non intenda disporre l'immediata rimozione di tutti i manifesti affissi negli spazi delle amministrazioni pubbliche.

Interrogazione sul fermo amministrativo degli autoveicoli

(3-01011) (29 aprile 2003)

IOVENE. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che secondo i dati dell'Osservatorio del cittadino contribuente sono più di 5 milioni i ruoli (fermo amministrativo) emessi in tutta Italia per un importo che si aggira attorno ai 17,8 miliardi di euro;

che tale situazione sembra aver assunto, in concomitanza con il condono fiscale, le caratteristiche di fenomeno di massa e solo in Calabria i fermi amministrativi effettuati dalla ETR del Gruppo Intesa (concessionaria per la Regione) dei beni mobili iscritti nei pubblici registri (auto a motore) sono migliaia;

che un primo ordine di problemi in relazione al fermo amministrativo è rappresentato dalla qualificazione giuridica dell'istituto: strumento cautelare o atto di esecuzione;

che a tal fine è utile ricordare che il fermo amministrativo dei beni mobili iscritti nei pubblici registri nelle prime due versioni della norma è rimasto in vigore fino al giugno 2001 quando la sua formulazione è stata modificata dal decreto legislativo 193/2001;

che nelle prime versioni della norma era richiesto, affinché si potesse procedere al fermo amministrativo, che il concessionario esibisse alla Direzione Regionale delle Entrate un provvedimento consistente nel verbale di mancato reperimento del bene da pignorare;

che in tal modo il fermo si giustificava nel timore di perdere la garanzia del credito tributario attraverso la sottrazione del bene al pignoramento e dunque il fermo si configurava quale misura cautelare provvisoria con l'effetto di conservare la garanzia patrimoniale del credito tributario;

che la formulazione vigente della norma ha svincolato l'adozione del fermo da ogni accertamento in ordine all'esistenza di un pericolo di pregiudizio potenziale per l'amministrazione creditrice tant'è che viene utilizzato in modo indiscriminato;

che, se il fermo amministrativo è una misura cautelare provvisoria e se le misure cautelari si devono applicare quando vi è il fondato timore di un pregiudizio per il creditore, l'uso indiscriminato del fermo amministrativo non fa altro che costituire una misura ulteriormente afflittiva nei confronti del contribuente;

che quanto sopra esposto apre un secondo ordine di problemi. Il comma 4 dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 602/73 rinvia ad apposito decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione del fermo amministrativo;

che detto decreto non è mai stato emanato sebbene il Ministero delle finanze con circolare n. 221/E del 1999 si richiami «ai canoni interpretativi del nostro ordinamento» per dire che, limitatamente alle parti non

incompatibili con le nuove disposizioni, il regolamento di attuazione di una norma abrogata resta in vigore fino all'approvazione del regolamento attuativo della disposizione che ha sostituito la vecchia norma;

che le circolari ministeriali sono un atto interno e che dal punto di vista giuridico non hanno alcun rilievo;

che esiste lo «Statuto dei diritti del contribuente» che stabilisce a carico delle Amministrazioni pubbliche di qualsiasi ordine e grado un generale obbligo di trasparenza degli atti finanziari adottati, un puntuale obbligo di motivazione della cartella di pagamento, la previsione dell'indicazione di termini, modalità e procedure cui avanzare eventuali impugnative;

che l'articolo 10 dello Statuto del contribuente stabilisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

che mentre lo Statuto del contribuente, e prima di esso la legge 241/90, stabilisce un generale obbligo di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, per i tanti cittadini cui è capitato di trovarsi in una situazione di fermo amministrativo c'è l'impossibilità di capire dalla lettura della comunicazione quale sia il motivo di tale fermo;

che, infatti, la comunicazione di fermo riporta minuziose informazioni circa la cifra evasa, i diritti e le spese maturate, il pagamento da effettuare mentre non specifica nulla circa il debito iscritto a ruolo;

che da qui inizia il «calvario» del contribuente. Il primo passo è quello di rivolgersi al concessionario e chiedere, dopo estenuanti file ed attese, l'estratto conto per poter quindi individuare quale è la cartella scaduta;

che, una volta verificato l'ammontare dei crediti iscritti, e gli eventuali enti creditori, contro il malcapitato utente, questi deve rivolgersi ad essi per sapere esattamente la natura e le motivazioni di tali crediti e con essi verificare l'esistenza o meno di errori, ritardati pagamenti o altro; successivamente deve pagare l'importo iscritto a ruolo e recarsi presso gli uffici del PRA presentando le ricevute di pagamento del debito e di cancellazione del fermo amministrativo (che corrisponde a 62,50 euro per ogni mezzo su cui è stato esteso il fermo);

che anche negli uffici del Pubblico registro automobilistico le file sono lunghissime creando notevoli disagi;

che in questa situazione di forte disagio per il contribuente, ancorché moroso, si aggiunge dunque la beffa di perdere almeno dai tre ai quattro giorni lavorativi, con un ulteriore danno economico, per risolvere il problema;

che viceversa se il contribuente non è moroso dovrà ritrovare le ricevute dei pagamenti, attendere alcuni giorni per ottenere la revoca del fermo, molto probabilmente spendere tempo e denaro senza tralasciare infine il pregiudizio arrecato a chi con l'autovettura svolge la propria attività lavorativa;

che è evidente che sotto l'aspetto della legittimità della procedura ma, anche e soprattutto, delle garanzie ai cittadini il perno centrale sia

l'assenza di un regolamento di attuazione che avrebbe dovuto esprimersi sui tanti aspetti su cui la norma tace e che si trasformano in altrettante questioni di legittimità;

considerato:

che il regolamento attuativo dovrà pronunciarsi innanzitutto sull'importo minimo per il quale iscrivere il fermo amministrativo. Diversamente taluni casi, come quello di una signora che ha subito il fermo amministrativo per 8 euro, e ne ha pagati 62,50, per la cancellazione del provvedimento, diverrebbero perfettamente regolari;

che il secondo ordine di questioni che il regolamento dovrà affrontare sarà quello di garantire il diritto di difesa del cittadino costituzionalmente sancito nell'art. 24 della Carta Costituzionale. Infatti, dovrà essere il regolamento ad individuare il giudice competente ad eventuali impugnative ed a stabilire le modalità e i termini in cui proporre ricorso;

che l'altra questione che dovrà essere affrontata, e che ripropone la necessità di un provvedimento che disciplini l'intera procedura, è la questione della notifica della comunicazione di fermo;

che oggi avviene che la notifica di fermo amministrativo fatto dal concessionario al cittadino avviene quando il fermo è già operativo mentre non viene effettuato alcun avviso, precedente la notifica, per sollecitare il pagamento pena l'adozione della procedura di fermo amministrativo;

che oggi accade che il cittadino circoli liberamente con la propria auto senza essere al corrente che essendo sottoposto a fermo amministrativo incorre nella violazione dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 503/1998 che stabilisce che «per effetto dell'iscrizione è vietata la circolazione del veicolo a motore sottoposto a fermo e può essere assoggettato alla sanzione prevista dal codice della strada», ossia il pagamento di una somma da 328 a 1312 euro oltre l'asportazione del veicolo;

che poiché il contribuente viene a conoscenza di avere il veicolo in stato di fermo dopo venti/trenta giorni, oltre a correre i rischi sopra esposti, non è assolutamente coperto dalla garanzia assicurativa, con tutto quello che ne può conseguire nel caso di possibili sinistri;

che, infine, l'ultimo ordine di problemi che dovrà essere affrontato dal futuro provvedimento attuativo è quello della proporzionalità tra il debito vantato dalle amministrazioni pubbliche e l'iscrizione del fermo. È evidente come oggi si riscontri una eccessiva discrezionalità del concessionario che può scegliere non solo quali beni ma, soprattutto, quanti sottoporre al fermo, come è accaduto in Puglia dove il concessionario, per un credito di 2000 euro, ha sottoposto a fermo amministrativo un autosalone per un valore di 475.000 euro;

che molte volte può accadere che si fermino beni mobili iscritti al Pubblico registro necessari ed indispensabili alle attività lavorative del cittadino/proprietario venendo così a gravare su di esso, oltre al fermo amministrativo ed alla relativa somma da pagare, anche l'impossibilità a svolgere le normali mansioni lavorative con il relativo danno economico;

che le associazioni di consumatori e utenti, oltre a lamentare quanto esposto in premessa, si battono affinché i contribuenti che abbiano

una obbligazione tributaria la estinguano ma con la tranquillità e la piena conoscenza e consapevolezza delle misure sanzionatorie che possano essere loro imposte qualora scelgano la strada della morosità,

si chiede di sapere:

se, visti i dubbi di legittimità costituzionale del fermo amministrativo e l'uso indiscriminato che di tale potere può fare il concessionario, i Ministri in indirizzo non ritengano di delimitare la discrezionalità amministrativa affidata a soggetti che, per quanto investiti di pubbliche funzioni, conservano natura di società che perseguono interessi privati;

se non si ritenga opportuno, visto quanto esposto in premessa, emanare immediatamente un regolamento attuativo della norma;

se non si ritenga, visto quanto esposto in premessa, questo istituto e la relativa procedura fortemente penalizzanti per i cittadini/contribuenti, ancorché morosi.

Interrogazione sulla gestione delle apparecchiature per video-poker

(3-00218) (28 novembre 2001)

PEDRINI. – *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.*

– Premesso che:

i dispositivi per i giochi di intrattenimento e di abilità sono, in atto, regolati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come modificato dall'articolo 38 della legge n. 388, del 2000;

non ha, finora, avuto seguito la proposta di complessivo riordino della materia elaborata dalla X Commissione permanente della Camera dei deputati in data 26 luglio 2000;

l'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, prevede l'emanazione di uno o più decreti presidenziali per la gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi;

appare opportuno riordinare la materia in sintonia con le norme vigenti negli altri Paesi dell'Unione europea;

a causa delle carenze normative gli organismi statali competenti rilasciano tuttora nulla osta provvisori per la gestione dei video-poker;

l'incertezza normativa ha provocato la crescita del contenzioso amministrativo e penale, oltreché infiltrazioni di organizzazioni malavitose interessate alla gestione di apparecchiature modificate in modo illegale;

si ritiene che siano attive circa un milione di apparecchiature per videopoker, con un movimento di denaro stimato in circa 40.000 miliardi di lire;

è da presumere che parte consistente di questa somma finisca nel giro della criminalità organizzata con danno anche all'erario,

si chiede di conoscere:

quali criteri si intenda perseguire per il riordino complessivo dei giochi e, in particolare, per il settore dei video-poker;

se non si ritenga di poter adottare per i videogiochi soluzioni ad alto contenuto tecnologico, quali apparecchiature collegate in rete, per consentire un controllo capillare delle giocate, garantendo anche le previste entrate erariali.

Interrogazione sugli apparecchi da intrattenimento e da gioco di abilità

(3-01132) (25 giugno 2003)

CADDEO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'art. 22 della legge finanziaria per il 2003 ha modificato profondamente le norme che regolano l'utilizzo di apparecchi e di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità;

si prevede, in particolare, l'introduzione di nuovi tipi di apparecchi, certificati da Enti convenzionati, che consentano modeste vincite di denaro;

entro il 31.12.2003 i gestori dovrebbero sostituire le loro macchine con nuovi apparecchi collegati telematicamente, ma il decreto necessario per dettare le procedure da seguire per la certificazione e per la messa *on line* delle nuove apparecchiature non è stato ancora emanato;

appare quindi evidente che da qui alla fine dell'anno non sia possibile ottenere il necessario via libera da parte dell'Unione Europea alle nuove regole ai sensi della direttiva n. 98/34/CE del 22 giugno 1998;

le stesse aziende produttrici dei nuovi congegni automatici non sarebbero più in grado di rifornire il mercato entro la fine dell'anno in corso e si aprirebbero così spazi ai produttori esteri;

esiste il rischio che una parte degli 80.000 operatori possano trovarsi, loro malgrado, in una condizione di illegalità,

si chiede di conoscere a che punto sia la predisposizione del decreto attuativo dell'art. 22 della legge finanziaria per il 2003 e se non si ritenga di concedere un congruo periodo di proroga dei tempi entro cui sostituire gli apparecchi ed i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità.

Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro difesa

(Governo Berlusconi-II)

Proroga del mandato dei componenti dei consigli della rappresentanza militare eletti nella categoria dei volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2751)

(presentato in data **12/02/2004**)

C. 4491 approvato da 4^a Difesa;

On. Menia Roberto

Istituzione del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati (2752)

(presentato in data **12/02/2004**)

C. 1874 approvato dalla Camera dei Deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Bedin Tino

Nuove norme per l'iscrizione all'anagrafe comunale dei senza dimora (2753)

(presentato in data **12/02/2004**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1^a Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Morselli Stefano ed altri

Norme sul trattamento dei funzionari italiani delle Organizzazioni Internazionali (2664)

previ pareri delle Commissioni 3^a Aff. esteri, 5^a Bilancio, 11^a Lavoro
(assegnato in data **12/02/2004**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Manzione Roberto ed altri

Modifiche al codice civile in materia di cognome della moglie (2660)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost.

(assegnato in data **12/02/2004**)

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Manzione Roberto ed altri

Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità (2661)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori(assegnato in data **12/02/2004**)*2^a Commissione permanente Giustizia*

Sen. Manzione Roberto ed altri

Modifiche al codice civile in materia di facoltà di commutazione dei figli legittimi nella spartizione dell'eredità (2662)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost.(assegnato in data **12/02/2004**)*3^a Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000 (2736)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 7^a Pubbl. istruz., 8^a Lavori pubbl., 10^a Industria, 11^a Lavoro*C. 4197 approvato dalla Camera dei Deputati;*(assegnato in data **12/02/2004**)*3^a Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 (2737)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 2^a Giustizia, 5^a Bilancio*C. 4232 approvato dalla Camera dei Deputati;*(assegnato in data **12/02/2004**)*3^a Commissione permanente Aff. esteri*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con Atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1999 (2738)

previ pareri delle Commissioni 1^a Aff. cost., 5^a Bilancio, 6^a Finanze, 10^a Industria, 14^a Unione europea*C. 4266 approvato dalla Camera dei Deputati;*(assegnato in data **12/02/2004**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, fatto a Torino il 29 gennaio 2001 (2739)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 7ª Pubbl. istruz., 10ª Industria C. 4278 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **12/02/2004**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003 (2740)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 14ª Unione europea
C. 4324 approvato dalla Camera dei Deputati;
(assegnato in data **12/02/2004**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Eufemi Maurizio

Riequilibrio del carico fiscale della famiglia secondo il numero dei componenti a carico (2290)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori
(assegnato in data **12/02/2004**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Scalera Giuseppe ed altri

Norme per l'attenuazione dell'impatto inflazionistico dei prodotti petroliferi (2637)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 10ª Industria
(assegnato in data **12/02/2004**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Frau Aventino

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle regole e i controlli sul sistema creditizio e finanziario bancario italiano e sulle garanzie a tutela dei risparmiatori (2687)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 10ª Industria
(assegnato in data **12/02/2004**)

6ª Commissione permanente Finanze

Sen. Pedrizzi Riccardo

Estensione alla vedova del grande invalido per servizio dell'assegno supplementare erogato alla vedova del grande invalido di guerra (2695)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 11ª Lavoro
(assegnato in data **12/02/2004**)

7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.

Sen. Fasolino Gaetano ed altri

Nuove norme in materia di certificazioni informatiche (2671)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubbl., 11ª Lavoro, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **12/02/2004**)*7ª Commissione permanente Pubbl. istruz.*

Dep. Garnero Santanchè Daniela ed altri

Istituzione del Sistema museale della moda e del costume italiani e interventi per la formazione e la valorizzazione degli stilisti (2735)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 10ª Industria, Commissione parlamentare questioni regionali

C. 2291 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C. 3292, C. 3823, C. 4203, C. 4235);(assegnato in data **12/02/2004**)*8ª Commissione permanente Lavori pubbl.*

Sen. Baio Dossi Emanuela ed altri

Interventi in materia di dispositivi di sicurezza nelle autovetture (2459)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 10ª Industria

(assegnato in data **12/02/2004**)*10ª Commissione permanente Industria*

Sen. Camber Giulio ed altri

Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane, nonché di ammodernamento e rafforzamento strutturale delle imprese della panificazione (2615)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 7ª Pubbl. istruz., 9ª Agricoltura, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **12/02/2004**)*12ª Commissione permanente Sanità*

Sen. Danieli Paolo

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica (2584)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 7ª Pubbl. istruz., 11ª Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **12/02/2004**)*Commissioni 2ª e 4ª riunite*

Sen. Florino Michele ed altri

Modifiche al codice penale militare di pace (2663)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.

(assegnato in data **12/02/2004**)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 10^a Commissione permanente Industria

in data 12/02/2004 il Senatore Pontone Francesco ha presentato la relazione unica sui disegni di legge:

«Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoccaggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi» (2421)

C. 3297 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C. 8, C. 1378, C. 2219, C. 2567)

– Sen. Magnalbò Luciano

«Norme per lo sviluppo di una filiera biodiesel» (408)

– Sen. Sambin Stanislao Alessandro

«Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernenti la durata delle convenzioni relative alla distribuzione del gas metano» (1142)

– Sen. Valditara Giuseppe

«Garanzia della libera concorrenza tra imprese nel mercato dell'installazione e manutenzione di impianti» (1580)

– Sen. Crema Giovanni

«Disposizioni per agevolare l'attuazione di progetti per la produzione di energia da fonti rinnovabili» (1634)

– Sen. Mulas Giuseppe ed altri

«Legge quadro in materia di parchi e impianti eolici» (1861)

– Sen. Coviello Romualdo ed altri

«Nuove norme in materia di disciplina del settore dell'energia elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche nazionali» (2328)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 2 febbraio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare in ordine alla relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria (337).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 marzo 2004. La 5^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Interrogazioni

PEDRINI, GUASTI, FORTE, VERALDI, CHIRILLI, MENARDI, PEDRAZZINI, FABRIS, ARCHIUTTI, KOFLER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere quali iniziative il Governo italiano intenda assumere nei confronti dell'Unione europea per le conseguenze derivanti dalla decisione adottata nei confronti della Ryanair per i presunti aiuti ricevuti da vari enti tra cui l'ente gestore dell'aeroporto di Charleroi in Belgio, e in particolare:

se non ritenga che sia legittimo adottare incentivi pubblici per assicurare l'esercizio della mobilità che costituisce diritto fondamentale garantito dall'art. 16 della Costituzione quando le risorse del mercato non consentano l'esercizio stesso, anche mediante risparmi suscettibili di incidere sulla sicurezza. Tale sicurezza deve essere intesa sia come *safety* che come *security* nell'attuale fase caratterizzata dalla recrudescenza degli attentati;

se non ritenga che sia legittimo da parte di imprese come gli aeroporti adottare politiche commerciali di incentivi nei confronti delle compagnie aeree per assicurare nuovi collegamenti, favorendo il diritto alla mobilità stessa, con evidenti ricadute sullo sviluppo dell'economia del territorio e della occupazione;

se non ritenga che sia illegittimo adottare un trattamento discriminatorio nei confronti di alcuni Stati come Italia e Irlanda, con decisioni interamente riformate dalla Corte di Giustizia delle Comunità;

se non siano legittime le tariffe *low cost*, quando non costituiscano tariffe predatorie, contrarie al terzo pacchetto, ma ristretti sistemi propagandistici intesi ad attrarre nuova clientela nel trasporto aereo;

se non ritenga che l'Unione europea abbia contraddetto il principio della continuità territoriale stabilito dalla stessa Comunità europea;

se non ritenga di esaminare quali altri provvedimenti d'aiuto siano stati forniti ad aziende in crisi europee non italiane;

se questi eventuali «aiuti» non abbiano visto disparità di trattamento con i provvedimenti e indicazioni restrittive (le condizioni imposte all'Alitalia di cui a tutt'oggi essa sopporta gli effetti negativi);

se non ritenga che i recenti provvedimenti della Comunità europea violino il principio della concorrenza avvantaggiando gli aeroporti maggiori a dispetto degli aeroporti minori ed impedendo anche lo sviluppo delle zone «marginali» dei paesi.

(3-01428)

BARELLI, KAPPLER, CICOLANI, BONATESTA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nell'aula consiliare del Comune di Civitavecchia, alle ore 17.00 del 10 febbraio 2004, si è svolta, su richiesta dei gruppi di opposizione, un'ennesima seduta sulla convenzione già sottoscritta tra Comune, Enel

e Governo per la conversione a carbone della centrale Enel Tor Valdaliga Nord;

tale seduta del Consiglio era conseguente ad una pubblica manifestazione dei «comitati no-coke» che si era trasformata in atti di vandalismo e di occupazione con blocco dei binari della linea ferroviaria a Civitavecchia;

gruppi estranei alla cittadinanza ed al territorio da mesi si sono infiltrati nei movimenti democratici di opposizione alla convenzione e tra i cittadini che chiedono una maggiore qualità dei servizi;

durante la discussione si sono verificati atti di intimidazione nei riguardi del Sindaco, dei membri della Giunta e dei Consiglieri di maggioranza, con lanci di monetine, minacce, interruzioni continue e, per ultimo, anche con aggressioni fisiche;

il Sindaco e gli Assessori sono stati costretti ad allontanarsi dall'Aula consiliare ed a essere accompagnati a casa dalle forze dell'ordine, con cortei di minacciosi facinorosi che hanno compiuto atti di intimidazione durante la notte sotto l'abitazione del Sindaco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia una conoscenza precisa dei fatti e consapevolezza dei gravi attentati all'ordine pubblico nonché delle minacce che nulla hanno a che vedere con le legittime preoccupazioni per la tutela della salute dei cittadini e, al contrario, sono poste in essere strumentalmente per impedire l'esercizio delle funzioni democratiche amministrative e se si abbia esatta conoscenza della gravità della situazione dell'ordine pubblico connessa alla convenzione tra Governo, Enel e Comune;

quali iniziative si intenda prendere per consentire ad amministrazioni elette democraticamente di governare il territorio senza minacce ed intimidazioni che riportano il Paese agli anni bui del passato.

(3-01429)

MENARDI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che il Governo si era impegnato in Parlamento ad accelerare la procedura per la richiesta di riduzione dal 20% al 10% della aliquota IVA sulle ristrutturazioni;

verificato che a gennaio è già stato rilevato il 13,9% in meno di domande di ristrutturazioni, stante l'aliquota al 20%;

poiché il mantenimento dell'aliquota IVA al 20% sulle ristrutturazioni era stato in Parlamento giustificato dal Governo per rispettare il dettato dell'Unione europea;

avuta informale notizia che l'Unione europea nei giorni scorsi avrebbe dato l'assenso ad una riduzione dell'aliquota IVA al 10%,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo, qualora fosse confermata tale notizia, intenda rispettare l'impegno assunto in Parlamento e modificare di conseguenza quanto previsto nella legge finanziaria, decidendo pertanto di ridurre al 10% l'aliquota IVA sulle ristrutturazioni.

(3-01430)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTISTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali.* – (Già 3-00940)

(4-06124)

RAGNO, NANIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* –
Premesso:

che certamente il Ministro sarà a conoscenza dei disservizi della Compagnia dei Wagons Lits, divenuti non più sopportabili dai numerosi utenti delle carrozze letto;

che alla mancanza di pulizia delle cabine ed al pessimo stato di usura della biancheria in dotazione, sempre più logora e rattoppata, si aggiunge il fatto che i lunedì delle ultime tre settimane (gli scriventi sono utenti delle carrozze in partenza da Messina – con direzione Roma – delle ore 22.05 ed hanno, quindi, constatato il tutto personalmente) si è viaggiato non più nelle carrozze ma nelle cabine normali, chiamate «speciali»;

che dette cabine sono di dimensioni pari alla metà delle normali, con letti assai stretti e con limitatissime e disagiati condizioni per appendere gli abiti ed appoggiare i bagagli;

che tale circostanza non è stata preventivamente comunicata e che a tutti appare ridicola la giustificazione adottata dal personale – ad avviso degli interroganti, non all'altezza dei propri compiti – che ha addebitato l'inconveniente allo sciopero delle ditte di pulizie delle vetture normali; il tutto come se non fosse possibile trovare soluzioni alternative trattandosi di un importante servizio pubblico;

che alla suddetta vergognosa gestione dei servizi-letto si aggiunge il fatto della dismissione delle vetture letto su quasi tutti i treni in partenza da Roma e diretti a Messina, Palermo, Catania e Siracusa;

che è possibile servirsi, per giungere a Messina, del solo treno in partenza alle 21.38 con arrivo alle ore 06.00. Ciò comporta inevitabilmente la sveglia alle ore 04.00, quando il treno viene imbarcato sul traghetto con necessarie e numerose manovre, come è noto assai rumorose;

che appare assurdo che città come Catania e Palermo, dotate di aeroporto, siano avvantaggiate dall'attuale orario ferroviario a danno della città di Messina, che ne è priva,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministro ritenga di intervenire nei confronti delle Ferrovie dello Stato per l'immediata revoca della concessione riguardante la gestione dei Wagons Lits alla Compagnia concessionaria, dimostratasi assolutamente inidonea a gestire un così importante servizio pubblico;

se ritenga opportuna, oltre che giusta, la modifica degli orari ferroviari dei treni, al fine di consentire agli utenti viaggi a lunga percorrenza comodi ed agevoli e, in subordine, disporre la dotazione di vetture letto su tutti i treni in partenza da Roma e diretti in Sicilia;

se non ritenga opportuno che i treni diretti in Sicilia siano dotati di vetture e cabine letto di tipo «excelsior», già in funzione sulle tratte che da Roma portano al Settentrione d'Italia, tratte peraltro già fornite di numeroso servizio effettivo Eurostar, al fine di eliminare l'umiliazione che, anche questa volta, il Sud, la Sicilia e la città di Messina sono costretti a subire.

(4-06125)

BOBBIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2937 del 12/12/1978, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 14 del 22 febbraio 1979, veniva istituita la sede farmaceutica del Comune di Vico Equense;

che con nota prot. n. 17503 del 13/12/1984 il sindaco *pro tempore* chiedeva all'assessorato regionale alla sanità della Regione Campania l'istituzione di un dispensario farmaceutico;

che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 13390 del 16/7/1985 veniva dichiarata la vacanza della IV sede farmaceutica del comune di Vico Equense;

che con atto n.69 del 24/4/1986 il Consiglio Comunale del comune di Vico Equense rendeva noto alla Regione Campania di dare corso all'*iter* procedurale per l'indizione del concorso al fine di assegnare la quarta sede farmaceutica al comune di Vico Equense;

che la Giunta Regionale della Campania con atto deliberativo n. 3400 del 14/7/1987 bandiva un concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di sedi farmaceutiche di nuova istituzione, ivi compresa la IV sede farmaceutica del comune di Vico Equense, atto successivamente revocato;

che con atto n. 121 del 4/4/1989 il Consiglio Comunale del comune in oggetto dava mandato al sindaco *pro tempore* di curare gli adempimenti conseguenziali per l'istituzione di un armadio farmaceutico nella frazione Arola del comune di Vico Equense, sede della istituenda IV sede farmaceutica;

che il Bollettino ufficiale della regione Campania n. 18 del 17 aprile 1990 pubblicava l'indizione di un nuovo concorso – per titoli ed esami – per l'assegnazione di farmacie di nuova istituzione, ivi compresa la IV sede del comune di Vico Equense;

che con nota prot. n. 3475 del 9 febbraio 1995 il sindaco *pro tempore* sollecitava la Regione Campania, Assessorato alla Sanita, ad accelerare le procedure concorsuali per l'assegnazione della IV sede farmaceutica del comune;

che con atto di Giunta Municipale n. 92 del 01/10/2001 veniva chiesta alla Regione Campania l'assegnazione della V sede farmaceutica al comune di Vico Equense;

che sul Bollettino ufficiale della regione Campania n. 23 del 6/5/2002 veniva approvata la V sede farmaceutica del comune;

che con nota prot. n. 21804 del 20 ottobre 2003 veniva reiterata, per l'ennesima volta, la richiesta alla regione Campania (Settore tecnico amministrativo - Servizio farmaceutico) di 2 dispensari farmaceutici ordinari, perdurando la vacanza di 2 sedi farmaceutiche,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle ragioni per le quali la regione Campania non abbia mai dato risposte sull'esito dell'*iter* concorsuale per l'assegnazione della IV sede farmaceutica del comune di Vico Equense.

(4-06126)

PIATTI. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive.* – Premesso:

che dal 1997 si sta costruendo un nuovo ponte sul fiume Adda fra il comune di Bertonico (Lodi) e il comune di Montodine (Cremona), dopo l'alluvione avvenuta nel 1994;

che i gravi ritardi per la sua realizzazione sono stati segnalati in questi anni con ripetuti atti ispettivi ed incontri presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che dopo i ritardi gravi nella valutazione e approvazione del progetto (che fu approvato dalla Presidenza del Consiglio) sono stati appaltati lavori da parte dell'ANAS alla Cooperativa Costruttori di Argenta;

che nuovi ritardi si sono verificati nel 2002 a causa dell'alluvione che ha prodotto danni al cantiere;

che la Cooperativa Costruttori di Argenta, dopo rilevanti difficoltà finanziarie verificatesi nella propria attività, ha chiesto l'utilizzo delle procedure stabilite dalla «legge Prodi». Per la definizione delle procedure previste da tale legge e per la nomina dei commissari si è verificata una nuova paralisi dei lavori;

che i commissari di tale impresa hanno manifestato l'intenzione di concludere i lavori, di fatto però mai ripresi, probabilmente per ridefinire con l'ANAS i termini dell'accordo per le opere in fase di realizzazione;

che di fronte a tali ritardi e decisioni l'ANAS ha emanato l'atto di rescissione del contratto con l'impresa in questione. Tale atto non ha ancora avuto una pratica attuazione;

che le Prefetture di Lodi e Cremona, le Province e le istituzioni locali hanno in questi anni seguito costantemente le procedure per la realizzazione di tale opera,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le valutazioni dei Ministri in indirizzo su tale vicenda e sui ritardi, assurdi e insopportabili, per la realizzazione di un ponte utilissimo per la realtà territoriale e lombarda;

quali siano le procedure amministrative indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'ANAS per concludere i lavori e non perdere altro tempo prezioso, considerando che l'opera è stata realizzata all'80% ed un nuovo appalto comporterebbe altri mesi di attesa;

quali siano le indicazioni del Governo ai commissari nominati ai sensi della "legge Prodi" per far coesistere l'obiettivo del risanamento aziendale con quello dell'interesse pubblico e del territorio.

(4-06127)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01430, del senatore Menardi, sulla riduzione dell'aliquota IVA sulle ristrutturazioni.

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 536^a seduta pubblica dell'11 febbraio 2004, nell'intervento del senatore Pedrizzi:

a pagina 59, al primo capoverso, sostituire le parole: «, come ho già detto procederò ad una illustrazione congiunta.» con le seguenti: «trasformati nell'ordine del giorno G9 ritengo opportuno darne comunque conto.»;

alla fine del terzo capoverso, dopo le parole: «"economica e finanziaria".» inserire i seguenti capoversi: «All'articolo 2 avevo proposto due modifiche, una di carattere lessicale, l'altra volta a sostituire il riferimento al competente tribunale con quello, più preciso, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale.

Per quanto concerne l'articolo 3, sarebbe stato opportuno a mio avviso specificare che, entro il termine di dieci giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario è tenuto a depositare presso il tribunale il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza corredato da una valutazione motivata sulle prospettive di reversibilità della crisi. Di conseguenza al comma 3 dello stesso articolo sarebbe stato necessario il riferimento alla nuova procedura da me proposta.

Anche l'articolo 4, relativo all'accertamento dello stato di insolvenza e al programma di ristrutturazione avrebbe necessitato di una modifica del comma 1-*bis* introdotto dalla Camera dei deputati, nel senso di prevedere che qualora il tribunale accerti la manifesta insussistenza di concrete prospettive di reversibilità della crisi mediante la ristrutturazione economica e finanziaria, prevista dall'articolo 1, la dichiarazione dello stato di insolvenza implica l'adozione del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo n. 270 salvo il disposto del successivo comma 4.

Nell'articolo 4-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera, si sarebbe dovuta prevedere l'inversione dei riferimenti legislativi tra il primo e il terzo comma. Infine, sarebbe stato conseguentemente opportuno sopprimere l'articolo 6, relativo alle azioni revocatorie.».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 536^a seduta pubblica dell'11 febbraio 2004, a pagina 25, inserire, dopo l'esito della votazione dell'emendamento 8.518, il seguente capoverso: «Come convenuto, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.».

